



Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

data del protocollo

Al Sig. Presidente della Provincia

Ai Sigg.ri Sindaci

LORO SEDI

e, p.c.

Al Sig. Questore

Al Sig. Comandante Provinciale
dei Carabinieri

Al Sig. Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza

ASCOLI PICENO

OGGETTO: Decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2 recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”*
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In considerazione dell'evolversi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e del carattere ancora particolarmente diffusivo del fenomeno pandemico in atto, nei giorni scorsi sono stati adottati ulteriori, urgenti provvedimenti finalizzati a rafforzare, nella consueta ottica di prevenzione e precauzione, le misure di contenimento della diffusione del contagio sull'intero territorio nazionale.

In particolare, sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 10 del 14 gennaio 2021, è stato pubblicato il decreto-legge n. 2, di pari data, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", cui è seguito il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio (pubblicato sulla G.U., S.G. n. 11 del 15 gennaio 2021), con il quale sono state dettate misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del coronavirus.

Con riguardo al decreto-legge citato (art. 1, commi 1 e 2), va precisato, innanzitutto, che, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri di proroga dello stato di emergenza, adottata nella riunione del 13 gennaio 2021, il provvedimento ha conseguentemente fissato al 30 aprile 2021 il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 (conv., con mod., dalla legge 22 maggio 2020, n. 35) e 16 maggio 2020, n. 33 (conv., con mod., dalla legge 14 luglio 2020, n. 74).

Lo stesso decreto-legge, all'art. 1, commi 3 e 4, inoltre, da un lato conferma fino al 15 febbraio 2021, la previsione delle già vigenti limitazioni di spostamento tra regioni o province autonome diverse - con la consueta eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, nonché dal rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione - dall'altro, detta ulteriori disposizioni in tema di spostamenti, che troveranno applicazione fino al 5 marzo 2021, e che saranno meglio specificate *infra* in sede di commento al



Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

Area Gialla

Spostamenti (art. 1, commi 3 e 4)

La disposizione in epigrafe conferma, al comma 3, la vigenza del divieto di spostamenti dalle ore 22,00 alle ore 5,00, fatte salve le consuete cause eccezionali (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute).

Nel richiamare l'art. 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2, lo stesso comma stabilisce, inoltre, che, in ambito regionale, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso una sola abitazione privata abitata. Tali spostamenti potranno avvenire tra le ore 5.00 e le ore 22.00, e nei limiti di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse esercitano la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

Al successivo comma 4, è altresì sancito il divieto, in linea con la norma primaria contenuta nel decreto-legge n. 2/2021, e quindi con vigenza fino al 15 febbraio 2021, di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, con l'eccezione di quelli motivati dalle suddette circostanze giustificative. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. In virtù di tale ultima previsione, gli spostamenti potranno avvenire verso aree regionali anche di colore "arancione" o "rosso".

Musei, istituti e luoghi della cultura (art. 1, comma 10, lett. r)

Ai sensi della disposizione in esame il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, finora sospeso, viene riattivato dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che, sulla base delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, siano garantite modalità di fruizione contingentate o comunque tali da evitare assembramenti e da consentire il rispetto della distanza interpersonale. Alle medesime condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre.

Attività didattica (art.1, comma 10, lett.s)

Nella disposizione in epigrafe si prevede che, con decorrenza dal 18 gennaio 2021, l'attività didattica in presenza sia garantita per un minimo del 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.

Tale previsione, che rende flessibile la ripresa dell'attività didattica in presenza, sostituendo la precedente misura, stabilita in maniera fissa, con una "forbice" percentuale, non determina la riapertura del documento operativo già definito a conclusione dei lavori del Tavolo di coordinamento istituito presso questa Prefettura. Infatti, tale documento ha programmato la ripresa delle citate attività didattiche assumendo come obiettivo la soglia del 75% della popolazione studentesca interessata, ora fissata come tetto massimo, ricomprendendo, pertanto, ogni diversa percentuale rientrando nella "forbice".

L'assetto sopra delineato potrà essere interessato da mutamenti in dipendenza di ordinanze regionali, adottate per motivi sanitari ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n.833, volte a differire il termine di riavvio della didattica in presenza per le scuole secondarie di secondo grado, ovvero di ordinanze del Ministro della Salute che determinino il passaggio di un territorio



Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

resta vietata, fatta eccezione per la ricorrenza delle cause scriminanti menzionate in precedenza, si osserva che gli spostamenti verso una sola abitazione privata abitata, già commentati con riferimento alle regioni in area "gialla", subiscono, in area "arancione", una restrizione territoriale, essendo consentiti, nelle medesime modalità sopra illustrate, esclusivamente in ambito comunale.

Restano tuttavia consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Con riguardo alle attività dei servizi di ristorazione, il provvedimento ne ribadisce la sospensione in via generale, consentendo, come già in precedenza stabilito, la consegna a domicilio senza limiti di orario e la modalità dell'asporto fino alle ore 22,00, salvo che per le attività contrassegnate dai codici ATECO 56.3 e 47.25, in cui, analogamente all'area "gialla", si introduce il nuovo limite orario delle ore 18,00.

Viene ribadita esplicitamente, inoltre, come misura di maggior rigore, la sospensione delle attività museali e delle mostre.

Si evidenzia, infine, che la ripresa in presenza delle attività didattiche per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado segue le stesse previsioni già illustrate con riguardo all'area "gialla".

Area rossa

Il complesso delle misure più restrittive introdotte con il d.P.C.M. in esame per i territori ricadenti in area "rossa" resta sostanzialmente immutato rispetto a quello delineato dal quadro precedentemente in vigore e oggetto di commento nelle pregresse circolari.

A tali misure, si aggiungono le specifiche prescrizioni in tema di spostamenti e attività di ristorazione con modalità di asporto, di contenuto identico a quelle introdotte nei territori in area "arancione" e già sopra illustrate.

In particolare, la limitazione delle regole generali di spostamento in area "rossa" trova un'eccezione nella possibilità, ammessa anche in tale area, di recarsi in un'abitazione privata abitata, in ambito comunale, con le stesse modalità previste per le altre aree.

Anche con riferimento all'area "rossa" viene ribadita in modo espresso la misura della sospensione delle mostre e dei servizi museali e degli altri istituti e luoghi della cultura.

Si invitano le SS.LL. a disporre specifici servizi di controllo volti ad assicurare la scrupolosa osservanza delle prescrizioni vigenti, soprattutto nelle aree urbane interessate da fenomeni di affollamento nelle ore serali e notturne.

IL VICE PREFETTO VICARIO in s.v.

(Tufariello)